

## **TI\_GERICHTE 52.2011.372 vom 28. November 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-11-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2011.372](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.372)

FR: TI\_GERICHTE 52.2011.372 du 28 novembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 52.2011.372 del 28 novembre 2011

### **Regeste**

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

febbraio 2010, riguarda il traffico di almeno 2 kg di cocaina. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale ambito, non va sottovalutato nemmeno il fatto che egli ha pure ceduto tra l'ottobre 2005 e il febbraio 2006 almeno 25 gr di cocaina. Bisogna anche considerare che il ricorrente ha agito per meri fini di lucro, senza avere esitato un istante a far parte di un'organizzazione che muoveva molti chili di cocaina dal Sud America in Europa. Egli ha "funto da affidabile corriere per l'importazione, nella valigia a lui assegnata, di ben 2 kg di cocaina" ; non ha "esitato un attimo ad accettare la proposta di A. di farsi pagare una bella vacanza in Brasile in cambio del trasporto di cocaina in Svizzera, circostanza di cui era perfettamente al corrente sin da quando ha accettato di partire. Sul posto ha conosciuto membri autorevoli dell'organizzazione. Ha avuto diretta percezione della gravità di quanto andava a fare. Ciononostante non si è tirato indietro, ma ha svolto fedelmente il suo compito" (sentenza penale 12.2.10 consid. 11 pag. 173, 1.6 pag. 182). Egli non ha fornito alcuna collaborazione, preferendo negare fino all'evidenza ogni sua responsabilità e tentando pure di inquinare le prove (pag. 108; consid. 1.6c pag. 182, 1.6f pag. 184). Va pure tenuto conto che a RI 1, il quale attualmente non consuma più alcun tipo di sostanza stupefacente (doc. AA, BB), la Corte delle assise criminali non ha riconosciuto alcuna scemata imputabilità. Come se non bastasse, egli è stato pure condannato per riciclaggio per avere compiuto, inviando all'estero del denaro prodotto del traffico di stupefacenti, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Anche tale reato, giudicato sulla base dell'art. 305bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), ha un sicuro peso nell'ambito del presente giudizio in quanto tocca un bene giuridico molto

importante per la società, come l'amministrazione della giustizia e il patrimonio. Ne discende che anche simili reati, qualificati dalla legge come crimini o delitti giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, possono rappresentare una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico nei confronti di chi li ha commessi. 3.3. Con il suo *modus vivendi*, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che i reati più gravi da egli commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Giova infatti ricordare che non si deve esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante (in caso di violenza, in materia sessuale oppure di traffico di stupefacenti come nella presente fattispecie), quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). Non permette di giungere a diversa conclusione la circostanza, secondo la quale la Corte delle assise criminali ha sospeso condizionalmente una parte della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni. Come ha ricordato il Consiglio di Stato, la durata del periodo di prova (art. 44 CP) si determina soprattutto tenendo conto della gravità della colpa del condannato, così come del pericolo di recidiva. Più tale pericolo è maggiore, più lungo dev'essere il periodo di sospensione condizionale con l'obbligo di un comportamento ineccepibile (Stefan Trechsel/Bruno Stöckli, StGB PK, Zurigo e San Gallo 2008, n. 1 ad art. 44). Tanto più che, nel caso di specie, il Tribunale penale ha motivato il periodo di prova di 3 anni a causa non solo della "non assunzione di responsabilità" da parte del ricorrente, ma anche per "mantenere un po' più a lungo la pressione sul condannato affinché prenda finalmente coscienza dei suoi sbagli" (consid. 1.6f, pag. 184). Non permette di sovvertire quanto precede nemmeno il fatto che egli si sia comportato bene durante la carcerazione ed abbia ottenuto il regime di semi-libertà oppure che abbia trovato un lavoro con un "contratto di semi-prigionia". Giova peraltro ricordare che, secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C\_542/2009 del

## **E. 15**

dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C\_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). 3.4. Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, che dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che, per tali reati, il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 2, in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. 4. 4.1. Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo

trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza, una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF 2C\_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

4.2. RI 1 è nato nel 1975 in Svizzera, dove è cresciuto ed ha sempre vissuto. Dal profilo professionale, va rilevato che egli ha frequentato dei corsi di formazione in diversi ambiti (architettura presso la Scuola Tecnica Superiore STS, amministratore di immobili presso l'associazione svizzera dei fiduciari immobiliari SVIT sezione Ticino: doc. D, I,) e conseguito un diploma rilasciato dalla SSIC come preposto alla sicurezza sul lavoro nell'impresa (doc. H) come pure un certificato di perfezionamento professionale quale segretario/comunicatore di cantiere (doc. F, G). Inoltre egli ha lavorato presso la Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia durante 4 mesi (doc. Q) nonché nell'ambito edile, quale apprendista (doc. E), e contabile (doc. N, O, P). A seguito della sua condanna penale, nel febbraio 2010 egli ha perso il lavoro che esercitava dal 28 novembre 2007 presso la \_\_\_\_\_ come responsabile del traffico ferroviario sul cantiere all'Alptransit a Bodio (doc. L, M). Va peraltro osservato come nel corso del dibattimento, la Corte delle assise criminali si fosse detta sbalordita che, nonostante i consumi di canapa dichiarati da RI 1 ed a fronte dell'attività di responsabilità esercitata dal medesimo, il Ministero pubblico o la polizia non avessero ritenuto di inoltrare una segnalazione al suo datore di lavoro (sentenza penale, consid. 6.2 pag. 59). Dal 25 giugno 2010 egli ha beneficiato del regime di semiprigionia e ha lavorato part time presso una stazione di servizio (doc. T, U). Dal 1° febbraio 2011, sempre in corso di esecuzione di pena, egli è stato assunto da \_\_\_\_\_ come collaboratore di vendita in veste di contact center agent (doc. R, S). Ora, se da una parte la durata del suo soggiorno in Svizzera e il suo inserimento professionale hanno un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro paese, egli ha commesso dei reati, alcuni dei quali molto gravi, tali da renderlo una persona indesiderata. La revoca del suo permesso di domicilio non è impedita dal fatto che egli sia uno straniero della cosiddetta "seconda generazione". Come esposto in precedenza, in presenza di gravi reati legati al traffico di stupefacenti o commessi con violenza o in ambito sessuale, come pure in caso di recidiva, una misura di allontanamento è di principio ammissibile anche nei confronti degli stranieri nati in Svizzera (DTF 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, n emmeno la presenza della sua famiglia nel nostro paese ha permesso di evitare che egli interessasse le autorità giudiziarie penali svizzere. Non permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che senza il suo aiuto finanziario i suoi genitori - separati di fatto dal 1992 e legalmente dal 1998 - non sarebbero in grado di mantenersi,

rispettivamente, di pagare gli interessi ipotecari che gravano l'abitazione di \_\_\_\_\_, presso la quale vive suo padre (doc. CC e DD). Come ha rilevato il Consiglio di Stato (consid. I, pag. 9), l'insorgente vive da solo da oltre 10 anni e sino al 2010 era nell'incapacità di far fronte ai propri debiti e questo nonostante l'assenza di obblighi famigliari legali ed uno stipendio più che dignitoso. Nel 2010, egli aveva aperte 15 esecuzioni per complessivi fr. 8'717.– e 27 attestati per carenza beni per oltre fr. 27'000.–. Nel corso del procedimento penale sfociato nella sentenza del 12 febbraio 2010, il ricorrente ha peraltro affermato (consid. 6.3., pag. 59) che non vi era un motivo particolare per cui aveva accumulato questi debiti ( "ho dovuto pagare le varie formazioni e poi mi piaceva divertirmi" ) e di aver chiesto il fallimento privato, il suo salario essendo pignorato nella misura di fr. 1'200.– al mese. In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come l'argomento finanziario sollevato nel gravame possa essere determinante ai fini del presente giudizio. Bisogna anche tenere conto che l'insorgente, celibe e senza figli, ha solo 36 anni. Un suo rientro in Italia dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici a quelli del nostro Cantone e dove ha verosimilmente altri famigliari, appare quindi tutto sommato esigibile, anche dal profilo professionale. Dopo qualche difficoltà di adattamento, un suo rientro in patria appare quindi tutto sommato esigibile. Non permettono di giungere a diversa conclusione gli inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e di un nuovo posto di lavoro che egli dovrà forzatamente affrontare una volta giunto in patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Inoltre nei confronti del ricorrente è stata decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi genitori ed ai suoi fratelli non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3). 5. Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale. 6. Revocando il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché severa, dev'essere confermata. 7. Stante quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
vicepresidente Il segretario